

Roma, 27/02/2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Credito Iva spettante, ma omessa Dichiarazione Iva

Gentile Cliente,

*la presente per comunicarLe le ultime indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria in caso di **maturazione di un credito Iva** e di **mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa**.*

Nel caso in cui il contribuente abbia riportato un credito Iva maturato in una dichiarazione omessa, l'Agenzia recupera le somme dovute.

Solo successivamente alla regolarizzazione e al pagamento del maggior debito o del minor credito Iva riconosciuto, comprensivi di sanzioni e interessi, il contribuente può far valere il diritto al rimborso del proprio credito.

L'Agenzia delle Entrate con Circolare n.34/E del 6 agosto 2012 ha delineato l'iter da seguire per il recupero del credito (Iva) anche alla luce dei nuovi istituti deflativi del contenzioso.

Credito Iva maturato, ma dichiarazione omessa

In fase di **liquidazione della dichiarazione Iva** (art. 54 bis del D.P.R. 633/72) se è riportato un credito che viene da annualità per cui la dichiarazione risulta omessa, l'ufficio non lo riconosce e di conseguenza richiede la restituzione del **maggior debito d'imposta o della minore eccedenza detraibile**, con le relative **sanzioni del 30%** (art. 13 del D. Lgs. n.471/97).

Controllo automatizzato delle dichiarazioni Iva – l'iter

Nell'ipotesi di riporto in detrazione, nel mod. IVA, del credito generatosi nella precedente annualità per la quale il contribuente ha omesso la presentazione della

dichiarazione, **l'Ufficio invia al contribuente un avviso bonario** (emette una dichiarazione di irregolarità) con la quale:

- **contesta il riporto del credito** e, di conseguenza, liquida un maggior debito d'imposta ovvero una minore eccedenza detraibile;
- irroga la **sanzione** in misura pari al **30% del maggior debito** ovvero della minore eccedenza detraibile.

Qualora il contribuente provveda al pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, delle somme dovute, la **sanzione è ridotta a 1/3**. In assenza di tale pagamento, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo.

Ufficio invia l'avviso bonario (art. 54-bis D.P.R. 600/73)

- commina **sanzione del 30%** maggior debito Iva o minor credito riportabile

- se il contribuente paga **entro 30 gg.** dal ricevimento la sanzione è ridotta a **1/3**;
- se il contribuente non paga -> **iscrizione a ruolo**.

- se il contribuente ha pagato la sanzione ma ha **diritto al credito** può presentare **istanza di rimborso entro due anni dal pagamento (art. 21 D.Lgs. 546/92)** - "rimborso anomalo"

Controllo automatizzato delle dichiarazioni Iva – l'iter

L'articolo 30 del 633/72 stabilisce che "se dalla dichiarazione annuale risulta un'eccedenza il contribuente ha diritto di computare l'importo [...] in detrazione nell'anno successivo".

Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella citata **Circolare n. 34/E**, essendo la **dichiarazione omessa** non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 633/72, in base al quale se dalla dichiarazione annuale risulta un credito, il contribuente può:

- **portarlo in detrazione nell'anno successivo**;
- **chiederne il rimborso**, qualora sussistano le condizioni previste dallo stesso art. 30 (ammontare del credito superiore a € 2.582,28 e svolgimento di un'attività che comporta l'effettuazione di operazioni soggette a IVA con aliquota inferiore a quella

relativa agli acquisti e importazioni, effettuazione di operazioni non imponibili in misura superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate, ecc.) e, comunque, in caso di cessazione dell'attività.

Di conseguenza l'Agenzia afferma che:

*"il credito [...] non essendo stato dichiarato nell'anno in cui è maturato, **non è utilizzabile in detrazione del debito d'imposta** in una dichiarazione successiva, a nulla rilevando che lo stesso sia [...] effettivamente maturato".*

Se il contribuente effettua il pagamento delle somme richieste nella comunicazione di irregolarità, entro il termine ivi indicato o a seguito della notifica della cartella di pagamento, o in esito a una sentenza definitiva a lui sfavorevole, allo stesso è riconosciuta la **possibilità di presentare l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.546/92, entro 2 anni** dal predetto pagamento (**c.d. rimborso "anomalo"**).


L'ufficio competente nell'esaminare le domande verificherà l'effettiva esistenza e spettanza del credito, richiedendo eventualmente documentazione contabile ed extracontabile.

L'omessa presentazione della dichiarazione non consente infatti all'Ufficio di riscontrare l'esistenza del credito, pertanto **rappresenta "un obiettivo ostacolo all'attività di controllo"**.

L'iter da seguire

Se fino a oggi il contribuente, una volta ricevuto un avviso bonario (o una cartella) per riporto del credito Iva illegittimo, si recava presso gli Uffici dell'Agenzia e richiedeva, con apposita istanza, l'annullamento dell'atto, provando l'esistenza del credito, oggi è stato previsto un **percorso obbligato per il recupero dei crediti** emersi a seguito di omessa presentazione della dichiarazione:

- dopo aver ricevuto l'avviso bonario o la cartella o dopo aver ricevuto una sentenza negativa, è necessario presentare istanza di rimborso entro due anni dal pagamento, a patto che l'Agenzia abbia riconosciuto il diritto al credito.



La documentazione da allegare all'istanza

Il documento di prassi non precisa quale **documentazione** debba essere prodotta a supporto dell'istanza di rimborso; certo è che una corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili è essenziale.

Allegare una **copia delle fatture di acquisto** (che permettono al funzionario di verificare l'esistenza del credito e la sua inerenza con l'attività esercitata), del **registro Iva acquisti**, del **registro Iva vendite** e delle **liquidazioni periodiche** (mensili o trimestrali), nonché dei **versamenti dovuti** (modelli F24 pagati) è il primo passo; una copia della **dichiarazione omessa** (o tardiva) e di **quella dell'anno successivo**, nella quale è stato riportato il credito, potrebbe essere il secondo step.

Documentazione da allegare all'istanza di rimborso

- copia delle fatture di acquisto; registro Iva acquisti; registro Iva vendite; liquidazioni Iva periodiche; F24 di versamento; omessa dichiarazione Iva e

È naturale che si va a produrre una serie di documenti che sono già a disposizione dell'Ufficio, ma corredare l'istanza di una documentazione completa agevola il funzionario addetto alla pratica di rimborso. Ovviamente i controlli che verranno effettuati dall'Ufficio per la concessione del rimborso possono prevedere una specifica

attività di indagine, più approfondita, tesa a confermare l'esistenza del credito rimborsabile.

CON.SER.IMP. SRL